

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Opere irrilevanti sotto il profilo edilizio)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/6532 del 21/05/2003

Si risponde alla richiesta trasmessa evidenziando che gli impianti relativi alla rete meteorologica non pare che comportino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Si tratta infatti di strutture costituite da 1 o 2 pali, facilmente amovibili, di limitato ingombro, che non creano volumetria, il cui ridotto ancoraggio al terreno è necessario ai fini della loro stabilità.

L'irrilevanza edilizia comporta che dette strutture non possano rientrare tra le definizioni degli interventi edilizi di cui all'allegato della L.R. n. 31 del 2002, né nelle definizioni di interventi minori di cui all'art. 8 della stessa legge regionale. In proposito si precisa che dette strutture, assimilabili agli impianti tecnologici, non sono soggette a denuncia di inizio attività in quanto non creano volumi tecnici, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera i), né appaiono assimilabili ai casi di attività edilizia libera previsti dall'art. 4 della L.R. n. 31/2002.

Pertanto ove la normativa di settore lo preveda, le strutture in questione potranno essere soggette ad autorizzazione amministrativa, fermo restando che, la collocazione della stazione meteorologica in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 490 del 1999.